



## **DECRETO “CURA ITALIA”**

*Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. “Decreto Cura Italia”  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020*

*Nota realizzata con il contributo degli uffici tecnici Confcommercio e Confcommercio Gorizia.*

### **SOSPENSIONE VERSAMENTI DI RITENUTE IRPEF, CONTRIBUTI E PREMI INAIL**

artt. da **60** a **62** - sospensioni dei versamenti tributari / contributivi e degli adempimenti

art. **68** - sospensione dei versamenti relativi alle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi esecutivi, alle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” nonché del c.d. “stralcio e saldo”.

**ATTENZIONE** - **la sospensione dei versamenti non opera in modo orizzontale e indifferenziato a tutti**, ma vengono previsti differenti regimi di sospensione per alcune tipologie di soggetti e, in via generale, una mini proroga.

**L'art. 60** del Decreto introduce in via generale una **proroga** (e non sospensione) dei **versamenti** nei confronti della pubblica amministrazione, inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail), **al 20 marzo 2020**. *E' una “mini” proroga generalizzata, rivolta a tutti coloro i quali erano tenuti ad effettuare versamenti, a qualunque titolo (ritenute irpef, Iva, contributi premi Inail, ecc.) nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in scadenza al 16 marzo.*

Premessa la regola generale della “mini” proroga, **con gli articoli successivi del Decreto vengono introdotti dei regimi di sospensione dei versamenti differenziati**, in funzione delle tipologie di soggetti, di ubicazione sul territorio, di volumi d'affari.

### **SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 61**

**E' prevista la sospensione dal 02 marzo al 30 aprile 2020:**

- dei termini relativi ai versamenti delle **ritenute irpef e addizionali regionali/comunali** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate da sostituti d'imposta,
- dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** (premi Inail)

**nei confronti dei seguenti soggetti:**

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono **teatri, sale da concerto, sale cinematografiche**, ivi compresi i servizi di



biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché **discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;**

- soggetti che gestiscono **ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse**, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- **soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;**
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- **soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci** e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- **soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto** terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- alle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

oltre ai soggetti già individuati dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020, e precisamente:

- **imprese turistico ricettive;**
- **agenzie di viaggi e turismo;**
- **tour operator.**

**I versamenti sospesi sopra indicati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.** Non è previsto il rimborso di quanto già versato.



Con specifico riferimento alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione è prevista fino al 31 maggio 2020. Per costoro i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche in questo caso, non si fa luogo al rimborso di quanto versato.

## SOSPENSIONE AI SENSI DELL'ART. 62

Limitatamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, sono sospesi i versamenti con scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi a:

- **ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati e trattenute di addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- **contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.**

**I versamenti sospesi sopra indicati sono effettuati** senza applicazione di sanzioni e interessi **in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.** Anche in questo caso non si è previsto il rimborso di quanto già versato.

Si sottolinea come la sospensione prevista per tali tipologie di aziende abbia una portata limitata, considerato che la prossima scadenza "ordinaria" per il versamento delle ritenute, contributi e premi Inail è prevista per il 16 aprile, e tale termine, ad oggi, non rientra nella sospensione.

Limitatamente ai **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 €** nel periodo d'imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 **non sono assoggettati a ritenute d'acconto** di cui agli artt. 25 (ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (ritenute sulle provvigioni) del DPR n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta **a condizione che, nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.** Coloro che si avvalgono di tale opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione, e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

GORIZIA

## CONSIDERAZIONI SUI CONTRIBUTI INPS SOSPESI

Con riferimento alle **imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operators**, nei confronti dei quali opera la sospensione del versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), del D.L. n. 9/2020, **l'Inps è intervenuta** con la circolare n. 37/2020 **chiarendo che la sospensione dei versamenti contributivi riguarda anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti**. Prosegue l'Inps nel suo ragionamento rilevando che, poiché il datore di lavoro o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. **Tuttavia**, prosegue l'Istituto, **qualora il datore di lavoro o il committente abbia contemporaneamente operato la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento (quindi, ora, 20/03)**. Poiché, l'art. 61 del Decreto Legge "Cura Italia" richiama l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 estendendo quanto ivi previsto ad un'ampia platea di soggetti (si veda sopra l'elencazione), per coerenza, **non si può escludere che il medesimo comportamento debba essere adottato per lo meno nei confronti di tali soggetti (elencati all'art. 61, comma 2, lettere da a) a r))**, e considerato che sulle retribuzioni relative al mese di febbraio, peraltro di massima già corrisposte, sono state operate le ritenute previdenziali a carico dei lavoratori. In considerazione di quanto precede, **sorge il dubbio che analogo comportamento debba essere tenuto anche per i soggetti di cui sopra, dovendosi procedere comunque, entro il 20/03, al versamento delle quote a carico dei dipendenti. Sul punto si auspica un rapido intervento chiarificatore da parte dell'Istituto.**

*Rif Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. "Decreto Cura Italia"  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020*

*Nota realizzata con il contributo degli uffici tecnici Confcommercio e Confcommercio Gorizia*

*Gorizia, 19.3.2020*



**SINTESI SOSPENSIONE E NUOVE SCADENZE ADEMPIMENTI / VERSAMENTI**

<b>Soggetti</b>	<b>Adempimento / versamento sospeso</b>	<b>Ripresa adempimento / versamento</b>
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Versamenti (IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali) scaduti il <b>16.3.2020</b>	<b>20.3.2020</b>
	Adempimenti tributari scadenti nel periodo <b>8.3 - 31.5.2020</b>	<b>30.6.2020</b>
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo <b>2.3 - 30.4.2020</b>	<b>1.6.2020 (*)</b>
	Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>	<b>1.6.2020 (*)</b>
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo <b>2.3 - 31.5.2020</b>	<b>30.6.2020 (*)</b>
	Versamento IVA scaduto il <b>16.3.2020</b>	<b>1.6.2020 (*)</b>
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020 (*)</b>
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" Lombardia / Veneto)	Versamenti tributari scadenti nel periodo <b>21.2 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020 (*)</b>
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	Versamenti IVA scadenti nel periodo <b>8.3 - 31.3.2020</b>	<b>1.6.2020 (*)</b>
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 400.000	Non assoggettamento a ritenuta d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, di compensi / provvigioni pagati nel periodo <b>17.3 - 31.3.2020</b> se a febbraio il percipiente non ha sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato	<b>1.6.2020 (*)</b> Il versamento va fatto direttamente dal percipiente (lavoratore autonomo / agente)

(\*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)